

DELIBERAZIONE 3 OTTOBRE 2012
396/2012/R/EEL

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI FINALI, NEI CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO DA PARTE DELL'IMPRESA DISTRIBUTTRICE O DEL CONTRATTO DI DISPACCIAMENTO DA PARTE DI TERNA S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 ottobre 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 25 gennaio 2008 ARG/elt 4/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008 ARG/elt 42/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- la deliberazione dell'Autorità 1 ottobre 2008 ARG/elt 143/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 143/08);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 e il decreto legislativo 79/99 attribuiscono all'Autorità poteri di regolazione e controllo sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di promuovere la concorrenza, l'efficienza e l'economicità dei servizi, nonché al fine di garantire la sicurezza del sistema; e che il predetto assetto è confermato dal decreto-legge 73/07;
- la deliberazione ARG/elt 4/08 disciplina, tra l'altro, la regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto dell'energia elettrica nei casi di inadempimento del venditore;
- in particolare, la deliberazione ARG/elt 4/08 prevede, nei casi di risoluzione del contratto di dispacciamento:

- che la società Terna S.p.A. (di seguito: Terna), contestualmente all'invio della comunicazione di diffida prevista ai sensi dell'articolo 13 del Contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, comunichi a ciascuna impresa distributrice di riferimento il termine decorso il quale il contratto di dispacciamento relativo al venditore oggetto di diffida verrà risolto;
- un obbligo in capo alle imprese distributrici di riferimento di informare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di Terna, le imprese distributrici sottese;
- che le imprese distributrici di riferimento e sottese comunichino ai clienti finali titolari dei punti di prelievo associati al venditore oggetto di diffida che, qualora il medesimo non adempia alle proprie obbligazioni, il contratto di dispacciamento e il contratto di trasporto si intendono risolti;
- per quanto attiene i casi di risoluzione del contratto per il servizio di trasporto, la medesima deliberazione ARG/elt 4/08 prevede:
 - un obbligo in capo all'impresa distributrice controparte del contratto con il venditore inadempiente a diffidare per iscritto il venditore ad adempiere entro un termine decorso inutilmente il quale il contratto di trasporto si intende risolto;
 - un obbligo in capo alla medesima impresa distributrice di informare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di diffida, i clienti finali titolari dei punti di prelievo associati al venditore inadempiente che qualora il medesimo non adempia alle proprie obbligazioni, il contratto di dispacciamento e il contratto di trasporto si intendono risolti;
 - che decorso il termine riportato nella comunicazione di diffida, e qualora il venditore non adempia ai propri obblighi, l'impresa distributrice è altresì tenuta a informare Terna che il contratto di trasporto con riferimento al medesimo venditore si intende risolto;
- le menzionate comunicazioni ai clienti finali da parte delle imprese distributrici devono riportare la data a partire dalla quale i punti di prelievo associati al cliente finale saranno trasferiti nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico o nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia e il termine ultimo entro il quale il cliente finale può concludere un nuovo contratto di vendita con un venditore diverso dal preesistente, al fine di evitare l'attivazione dei servizi di ultima istanza.

CONSIDERATO CHE:

- le sopra riportate comunicazioni, previste dalla deliberazione ARG/elt 4/08 nei confronti dei clienti finali, hanno la finalità di trasferire loro informazioni circa il contratto di fornitura e di permettere che i medesimi possano scegliere un venditore alternativo al venditore oggetto di diffida, compatibilmente con i tempi tecnici necessari allo *switching*;
- ai sensi della deliberazione ARG/elt 42/08, lo *switching* ha efficacia a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui viene presentata la richiesta all'impresa distributrice;
- tuttavia potrebbero verificarsi casi in cui le tempistiche di tali comunicazioni non sono coerenti con l'effettiva possibilità per il cliente finale di scegliere un nuovo fornitore nei tempi previsti per la cessazione del contratto di trasporto e del contratto di dispacciamento senza che debbano essere attivati, sebbene per un breve periodo

di tempo, i servizi di ultima istanza previsti nei casi di assenza di un contratto di fornitura nel mercato libero;

- inoltre, le comunicazioni previste dalla deliberazione ARG/elt 4/08 potrebbero creare, sebbene temporaneamente, elementi di ulteriore incertezza in capo al cliente finale, dal momento che hanno luogo a seguito della diffida (di Terna o dell'impresa distributrice) e, pertanto, non tengono conto del fatto che il venditore potrebbe procedere al pagamento delle somme dovute, sanando la sua posizione debitoria verso le controparti contrattuali.

RITENUTO NECESSARIO:

- garantire corrette e ordinate forme di comunicazione ai clienti finali relativamente alle possibilità di scelta a loro disposizione verso venditori alternativi al venditore inadempiente, compatibilmente con i tempi previsti per la cessazione del contratto di trasporto e del contratto di dispacciamento;
- a tal fine stabilire che:
 - le procedure previste agli articoli 12 e 13 della deliberazione ARG/elt 4/08 tengano conto del fatto che il venditore potrebbe procedere al pagamento delle somme dovute;
 - sia data al cliente chiara evidenza delle tempistiche di attivazione dei servizi di ultima istanza e delle modalità per poter tornare a essere fornito sul mercato libero

DELIBERA

Articolo 1

Modificazioni alla deliberazione ARG/elt 4/08

1.1 La deliberazione ARG/elt 4/08 è modificata nei termini di seguito indicati:

- a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 12

Obblighi di Terna e dell'impresa distributrice per inadempimenti relativi al servizio di dispacciamento

- 12.1 Contestualmente all'invio della comunicazione di diffida prevista ai sensi dell'articolo 13 del Contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per punti di prelievo, Terna comunica a ciascuna impresa distributrice di riferimento il termine, decorso il quale il contratto di dispacciamento relativo al venditore verrà risolto.
- 12.2 Ciascuna impresa distributrice di riferimento di cui al comma 12.1 provvede tempestivamente, e comunque entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di Terna, a comunicare alle imprese distributrici sottese il termine decorso il quale il contratto di dispacciamento relativo al venditore verrà risolto.

- 12.3 Decorso il termine riportato nella comunicazione di diffida prevista ai sensi dell'articolo 13 del Contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per punti di prelievo, in caso di inadempimento del venditore, Terna è tenuta a dare immediata comunicazione di tale mancato adempimento a ciascuna impresa distributrice di riferimento.
- 12.4 Ciascuna impresa distributrice di riferimento provvede tempestivamente, e comunque entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di Terna a:
- a) inviare ai clienti finali titolari di punti di prelievo associati al venditore inadempiente la comunicazione di cui al comma 12.6;
 - b) informare le imprese distributrici sottese circa il mancato adempimento da parte del venditore.
- 12.5 Ciascuna impresa distributrice sottesa provvede tempestivamente, e comunque entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'impresa distributrice di riferimento, a inviare ai clienti finali titolari di punti di prelievo associati al venditore inadempiente la comunicazione di cui al comma 12.6.
- 12.6 La comunicazione ai clienti finali effettuata dall'impresa distributrice ai sensi dei commi 12.4 e 12.5 deve:
- a) indicare al cliente finale che a seguito della risoluzione del contratto di trasporto e di dispacciamento del suo venditore, il cliente sarà fornito nell'ambito del servizio di ultima istanza appositamente previsto al fine di garantirgli la continuità della fornitura di energia elettrica, indicando se si tratta del servizio di maggior tutela o di salvaguardia;
 - b) specificare la data di attivazione del servizio di ultima istanza, a partire dalla quale il cliente finale sarà servito al di fuori del mercato libero;
 - c) indicare al cliente finale che è sempre possibile recedere dal servizio di ultima istanza scegliendo pertanto un nuovo venditore sul mercato libero;
 - d) indicare la prima data possibile entro la quale l'eventuale nuovo venditore del mercato libero scelto dal cliente finale deve comunicare all'impresa distributrice la richiesta di *switching* relativa ai punti di prelievo del cliente, e la data a partire dalla quale, in ipotesi di tale scelta da parte del cliente, egli potrà essere fornito dal venditore prescelto, eventualmente evitando, se compatibile con le tempistiche del processo in corso, l'attivazione del servizio di ultima istanza.
- 12.7 L'impresa distributrice provvede affinché la data di cui al comma 12.6, lettera d) per la richiesta di *switching* sia determinata in modo tale da evitare, per quanto possibile, l'attivazione del servizio di ultima istanza.”;

b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 13
*Obblighi dell’impresa distributrice per inadempimenti
relativi al servizio di trasporto*

- 13.1 In caso di inadempimento del venditore, l’impresa distributrice interessata è tenuta a diffidare per iscritto il venditore ad adempiere entro un termine decorso inutilmente il quale il contratto di trasporto si intende risolto.
- 13.2 Decorso il termine riportato nella comunicazione di diffida di cui al comma 13.1 e qualora il venditore non adempia ai propri obblighi, l’impresa distributrice è tenuta a:
- a) informare Terna che il contratto di trasporto con riferimento al medesimo venditore si intende risolto;
 - b) inviare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal mancato adempimento, ai clienti finali titolari di punti di prelievo associati al venditore inadempiente la comunicazione di cui al comma 12.6.”;
- c) all’articolo 14 i commi 14.1 e 14.2 sono soppressi.

Articolo 2
Disposizioni finali

- 2.1 Il presente provvedimento e la deliberazione ARG/elt 4/08, come risultante dalle modifiche di cui alla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

3 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni